



***ASSOCIAZIONE ITALIANA ROMA CLUB***

# **REGOLAMENTO**

**ALLEGATO  
ALLO  
STATUTO SOCIALE**

**05 Marzo 2010**

## **PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale dell'A.I.R.C. (Associazione Italiana Roma Club) è redatto il presente **Regolamento** il cui scopo consiste, nel disciplinare il funzionamento tecnico ed organizzativo dell'Associazione e degli organi previsti.

### **ART. 1**

L'Assemblea Generale elegge i membri del C.D. e del Collegio Sindacale con il metodo di votazione per lista, così come stabilito all'art. 10 dello Statuto. Il promotore presenterà all'Assemblea una lista di candidati che comprende i 9 membri del C.D. e i 3 membri del Collegio Sindacale da eleggere.

Il C.D. uscente, responsabile dell'organizzazione delle votazioni, indice un'Assemblea Ordinaria dei Presidenti dei Roma Club per procedere alle operazioni elettorali, le cui modalità ed saranno decise con il consenso dell'Assemblea stessa. In particolare saranno decisi i tempi utili per la presentazione delle liste dei candidati e la nomina della Commissione Elettorale, formata da tre membri, che, all'atto delle elezioni, avrà il compito di:

- verificare la regolarità della/delle liste (le liste presentate devono essere sottoscritte da tutti i candidati presenti nelle stesse),
- verificare che la/le liste siano state presentate in tempo utile (entro 30' dall'inizio dell'Assemblea),
- preparare le schede per le votazioni;
- provvedere al regolare svolgimento delle votazioni stesse;
- effettuare lo spoglio dei voti
- redigere il verbale con i risultati dell'elezione;
- proclamare la lista eletta sia per il CD e per il Collegio Sindacale.

All'atto del voto, ciascun Presidente di Roma Club, presente all'Assemblea, o suo delegato debitamente riconosciuto dalla CE, riceverà una scheda di voto ed in maniera segreta indicherà la preferenza ad una sola lista. Le schede riportanti più preferenze saranno considerate nulle.

Terminata la votazione, la CE effettuerà lo spoglio delle schede in maniera palese, dopo di che proclamerà vincente la lista che avrà riportato il maggior numero di preferenze.

Qualora all'inizio dell'Assemblea sia stata presentata una sola lista, questa sarà dichiarata eletta senza necessità di procedere alle operazioni di voto.

## **ART. 2**

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Sociale, nel corso della prima riunione ufficiale, il C.D. provvede alla nomina dei due Vice Presidenti. A sua volta, il Presidente ha la facoltà di nominare il Segretario, anche al di fuori dei Consiglieri. Il Presidente stabilisce le competenze che i Consiglieri assumeranno all'interno del C.D.

Tali competenze consistono in:

- Cassiere – Tesoriere;
- Coreografie stadio e organizzazione merchandising;
- Pubbliche relazioni, iniziative sociali e culturali;
- Rapporti con i Club;
- Servizio stadio;
- Trasferte
- Biglietteria;
- Feste, conviviali e manifestazioni sportive.

Ogni Consigliere è tenuto ad occuparsi delle proprie competenze, evitando di invadere quelle degli altri. Le decisioni finali in merito alle azioni da intraprendere, che esulano dalle normali attività, competono esclusivamente al CD.

Il Segretario del Centro di Coordinamento ha la funzione di sovrintendere alle normali attività di funzionamento della sede, nonché di eseguire le disposizioni impartite dal Presidente e dal CD.

## **ART. 3**

I membri del C.D. hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni ufficiali, convocate secondo le modalità di cui all'art. 7, salvo cause di forza maggiore debitamente motivate. Qualora un membro del C.D. risultasse assente ingiustificato alle riunioni ufficiali per tre volte consecutive, questo decade automaticamente dalla carica. Il Presidente dell'A.I.R.C. ha la facoltà di sostituire il membro decaduto, in accordo a quanto stabilito all'art. 13 dello Statuto Sociale, mediante cooptazione di un iscritto ad un Roma Club, purché abbia le caratteristiche adatte per lo svolgimento del ruolo. Il Presidente è tenuto ad informare tempestivamente della sostituzione tutti i Roma Club affiliati.

## **ART. 4**

E' prerogativa del Consiglio Direttivo la nomina, secondo le modalità stabilite all'art. 5, dei membri dei seguenti organismi dell'A.I.R.C.:

- Collegio dei Probiviri;
- Collegio degli Ispettori;
- Coordinatori Provinciali, Regionali e Internazionali.

Per la nomina dei membri dei vari organismi, il C.D. richiede la disponibilità degli iscritti ai Roma Club affiliati a ricoprire le posizioni vacanti negli organismi dell'Associazione.

## **ART. 5**

Il **Collegio dei Probiviri** è costituito da tre membri effettivi e da uno supplente. I membri del Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni e sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i Presidenti dei Roma Club affiliati, che abbiano presentato la propria candidatura e siano risultati in regola con i requisiti previsti per l'iscrizione ai Roma Club.

Il Collegio dei Probiviri cura l'applicazione delle norme disciplinari, contenute nel presente Regolamento, ed esamina i ricorsi degli associati in merito a controversie sorte nell'ambito dell'Associazione.

Il **Collegio degli Ispettori** è costituito da tre membri effettivi. I membri del Collegio degli Ispettori durano in carica quattro anni e sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i Presidenti dei Roma Club affiliati, che abbiano presentato la propria candidatura e siano risultati in regola con i requisiti previsti per l'iscrizione ai Roma Club.

Il Collegio degli Ispettori affianca il Centro di Coordinamento nella verifica delle condizioni di idoneità dei nuovi Roma Club, che fanno richiesta di affiliazione all'AIRC, nonché nei controlli sulla gestione dei Roma Club già affiliati, che il C.D. intendesse effettuare per verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità all'affiliazione all'AIRC.

L'elezione dei membri dei Collegi dei Probiviri e del Collegio degli Ispettori sarà effettuata a scrutinio segreto. Ogni Consigliere esprimerà tre preferenze. I tre candidati che avranno ottenuto più preferenze saranno nominati membri effettivi del Collegio dei Probiviri. Il quarto eletto sarà il membro supplente del Collegio. In caso di parità di consensi fra più candidati, risulteranno eletti i candidati più anziani di età.

Il CD, qualora lo ritenga opportuno, può procedere alla nomina di Coordinatori Provinciali, Regionali e Internazionali con compiti di rappresentanza del Centro di Coordinamento nel territorio di appartenenza.

#### **ART. 6**

All'interno del Collegio dei Probiviri e del Collegio degli Ispettori avviene la nomina del proprio Presidente. L'elezione avviene a scrutinio palese ed è valida a maggioranza semplice. Il Presidente eletto sceglie fra gli altri membri del Collegio, colui il quale ricoprirà la carica di Segretario.

Alla riunione dell'organismo, nella quale sono nominati il Presidente ed il Segretario, devono partecipare il Presidente ed il Segretario dell'A.I.R.C.

#### **ART. 7**

Le riunioni ufficiali degli organismi dell'A.I.R.C. sono convocate dal Presidente del singolo organismo o da un suo delegato a mezzo di comunicazione formale, indirizzata a ciascun componente dell'organismo convocato, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione. La convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, potrà essere spedita per posta raccomandata, fax, messaggio telefonico (SMS) o posta elettronica.

In caso di accertati motivi di urgenza è possibile convocare una riunione ufficiale con comunicazione formale, indirizzata a ciascun membro dell'organismo convocato, inviata almeno 48 ore prima dell'ora fissata per lo svolgimento della riunione stessa. In tal caso l'invio avverrà via fax, SMS o posta elettronica.

#### **ART. 8**

Ogni riunione ufficiale degli organismi dell'A.I.R.C. dovrà essere verbalizzato. Il verbale di riunione è siglato dal Presidente e dal Segretario dell'organismo riunitosi.

#### **ART. 9**

Le riunioni ufficiali degli organismi dell'A.I.R.C. sono valide se sono presenti la maggioranza dei membri, compreso il Presidente dell'organismo riunitosi.

## **ART. 10**

Il Consiglio Direttivo dell'A.I.R.C. deve riunirsi almeno una volta al mese, escluso il mese di agosto.

## **ART. 11**

Il CD s'impegna a rinnovare annualmente l'iscrizione dell'AIRC alla FISSC (Federazione Italiana Sostenitori Squadre calcio) secondo quanto previsto dall'art. 2 dello Statuto.

## **ART. 12**

Può essere previsto un rimborso spese per i membri del C.D. e dei membri dei Collegi che per conto dell'A.I.R.C. assicurino la loro partecipazione a manifestazioni dei Roma Club affiliati, situati al di fuori della Provincia di Roma, dopo preventiva approvazione del budget da parte dello stesso C.D.

Un rimborso spese può essere previsto anche per gli ispettori, che, per conto dell'A.I.R.C., sono chiamati a svolgere compiti di vigilanza sui Roma Club affiliati fuori dalla città di Roma.

In ogni caso spese superiori alle € 100,00 devono essere preventivamente approvate dal CD.

## **ART. 13**

Qualsiasi informazione o comunicazione da inserire nel sito dell'Associazione, così come qualsiasi messaggio telefonico (SMS) o di posta elettronica, dovrà avere la preventiva autorizzazione del Presidente o del CD.

Eventuali discussioni, inerenti problemi dell'Associazione o anche personali tra i membri del Centro di Coordinamento devono essere tassativamente risolte in sede e non allo stadio o altro luogo pubblico.

## **ART. 14**

Qualora sussistano le condizioni di violazione di quanto disposto nello Statuto dell'Associazione o nel suo Regolamento da parte di un iscritto o membro di direttivo di un Roma Club, questi sarà passibile di procedimento disciplinare.

I provvedimenti disciplinari a carico di uno dei membri del Consiglio Direttivo di un Roma Club, ivi compreso il Presidente, sono decisi dal Centro di Coordinamento con il sistema della votazione a

scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti, dietro proposta debitamente motivata da parte del Collegio dei Probiviri.

I provvedimenti disciplinari possono essere:

- a) Richiamo verbale;
- b) Sospensione per un periodo non superiore a sei mesi;
- c) Radiazione dall'Associazione Italiana Roma Club.

La decisione assunta, corredata dalle relative motivazioni, sarà comunicata all'interessato entro il termine di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata.

Contestualmente, saranno informati dei provvedimenti assunti gli organi istituzionali del Roma Club interessato.

Il Presidente o il Consigliere, soggetto al provvedimento, potrà presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso presso il Centro di Coordinamento.

#### **Art. 15**

Il Socio, che per gravi motivi di carattere sociale o morale, si rendesse indegno di appartenere ai Roma Club sarà radiato dal Roma Club di appartenenza a seguito di proposta adeguatamente motivata del Collegio dei Probiviri del Roma Club di appartenenza.

La decisione sarà presa dal Consiglio Direttivo del Roma Club di appartenenza con il sistema della votazione a scrutinio segreto e la maggioranza assoluta dei voti.

La decisione assunta, corredata dalle relative motivazioni, sarà comunicata all'interessato entro il termine di 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contestualmente, dovrà essere informato del provvedimento assunto il Centro di Coordinamento.

Il Socio escluso potrà presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso al Collegio dei Probiviri del Centro di Coordinamento dei Roma Club.

Con analoga procedura potranno essere adottati provvedimenti disciplinari quali:

- a) Richiamo verbale;
- b) Sospensione per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora un Roma Club non abbia eletto al proprio interno il Collegio dei Probiviri, in caso di necessità, può avvalersi del Collegio dei Probiviri del Centro di Coordinamento.

In tal caso la richiesta di giudizio va presentata al Centro di Coordinamento dal CD del Roma Club interessato, che trasmetterà la pratica al Collegio dei Probiviri. Quest'ultimo, dopo aver valutato la pratica ed aver ascoltato direttamente il Socio interessato al provvedimento, emetterà la propria

decisione, che è inappellabile e che sarà comunicata all'interessato entro 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata.

#### **Art. 16**

In caso di esclusione dal Roma Club, il Socio non potrà vantare diritti sulle quote versate, sui beni e sul patrimonio del Roma Club di appartenenza. Inoltre non potrà essere riammesso in un altro Roma Club.